

## REPUBBLICA ITALIANA

**COMUNE DI SAN VITO**      *PROVINCIA SUD SARDEGNA*

### CONTRATTO/CONVENZIONE

**PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI**

*Artt. 17 e seguenti Regolamento Comunale per la Gestione e l'Uso degli Impianti Sportivi*

*Art. 27 Regolamento Comunale per la Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune*

**IMPIANTO SPORTIVO: “CAMPI DA TENNIS” E “CAMPI DA BOCCE”**

REP. N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

L'anno **duemilaventuno**, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in San Vito, nella Casa Comunale, innanzi a me Dr. \_\_\_\_\_, Segretario Comunale, autorizzato a rogare i Contratti, nei quali il Comune è parte, ai sensi dell'Art. 97 comma 4 lettera c) del T.U.E.L., sono personalmente comparsi i Sigg.:

- **LAI GIOVANNI LUIGI**, nato ad Alghero (SS) il 01/01/1960, residente in San Vito, Via delle Canne, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio e Impianti Tecnologici, che interviene non in proprio, ma in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, C.F. 80001610924;
  
- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, ivi residente in Via \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ – C.F. e Partita I.V.A. \_\_\_\_\_;

### **PREMESSO CHE:**

Il Comune di San Vito, ai sensi degli artt. 17 e seguenti del vigente Regolamento Comunale per la Gestione e l'Uso degli Impianti Sportivi, e art. 27 del vigente Regolamento Comunale per la gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune, con Deliberazione della G.C. **n. 61 del 20/07/2021**, esecutiva ai sensi di Legge, e Determinazione del Servizio LL.PP. – Patrimonio e Impianti Tecnologici, n°\_\_\_ (R.G.), con la quale si approva il Bando Pubblico per la concessione dell'impianto sportivo oggetto della presente Convenzione, concede in gestione, per un periodo di anni 6 (sei), all'Associazione Sportiva \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ – C.F. e Partita I.V.A. \_\_\_\_\_ (*Presidente Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_*), l'Impianto Sportivo denominato “Campi da Tennis” e “Campi da Bocce”, sito in Località “Su Idili” – San Vito – (campi da gioco tennis/bocce e fabbricato di servizio), facente parte del patrimonio indisponibile del Comune, regolarmente accatastato, e distinto al Catasto, così come appresso:

- Foglio 35 – Mappale 583 – area della superficie di mq 5000 circa;  
alle seguenti condizioni:

## **ART. 1**

### **Canone Annuo**

Il canone annuo di gestione viene stabilito nella somma di € **1.200,00 (milleduecento/00)**, che dovrà essere versato anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipula della Convenzione/Contratto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Comunale succitato.

## **ART. 2**

### **Durata della Convenzione**

La durata della Convenzione viene stabilita in anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula delle presente Convenzione.

## **ART. 3**

### **Oneri a carico del Concessionario**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del Regolamento comunale di gestione del patrimonio immobiliare e dell'art. 23 del Regolamento comunale di gestione degli impianti sportivi, il Concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei medesimi (gas, energia elettrica, consumi idrici) e delle attrezzature, nonché di tutte quelle derivanti dalla manutenzione ordinaria ivi compresa la potatura degli alberi e la sistemazione delle aree di pertinenza.

Disponibilità della struttura all'utilizzo per manifestazioni promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria della struttura sportiva, nonché ogni altra opera finalizzata a rendere pienamente fruibile tale impianto per l'attività sportiva gioco tennis e/o bocce.

Assumere la gestione dell'immobile nelle attuali condizioni di fatto e a realizzare le opere necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria che si dovessero rendere necessarie per riportare nuovamente la struttura regolarmente fruibile, garantendo che al termine della concessione le opere realizzate restino nella piena proprietà del comune di San Vito, senza corresponsione di alcun indennizzo per i lavori eseguiti, sussistendo quanto previsto dall'art. 12 del citato Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune in materia di determinazione del canone annuale.

Chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del comune, l'autorizzazione preventiva al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio per l'esecuzione degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria che eventualmente si rendessero necessari, con oneri a totale carico del Concessionario.

Presentazione, all'atto della domanda di concessione, un progetto di utilizzo della struttura.

Il Concessionario non potrà concedere, pena la decadenza dalla Concessione/Contratto, in nessun caso in sub-Concessione l'immobile a terzi a qualsiasi titolo anche di fatto.

Obbligo di presentare all'Amministrazione Comunale il rendiconto annuale di gestione.

Rimuovere tutte le eventuali sovrastrutture realizzate ed attrezzature installate presso la struttura sportiva, al termine della concessione comprese quelle che necessitano di autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario dovrà utilizzare l'impianto sportivo per la pratica esclusiva del gioco del tennis e delle bocce.

Dovrà essere effettuata, da parte del soggetto concessionario e con spese ed oneri a proprio carico la voltura delle utenze idriche ed elettriche, entro giorni 15 dalla stipula della presente convenzione, avendo cura di comunicare all'Ente, l'avvenuto adempimento di quanto stabilito dal presente articolo.

#### **ART. 4**

##### **Consegna complesso sportivo e Fruibilità dell'impianto**

Il Concessionario viene immesso nella gestione della struttura sportiva, oggetto del presente contatto/convenzione, dalla data della presente stipula, ed inoltre , il medesimo, dovrà garantire a semplice richiesta scritta, con immediatezza, la fruibilità dell'impianto per attività sociali/sportive promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 5**

##### **Condizioni d'uso dell'impianto**

Il Concessionario di impegna, sotto la propria responsabilità ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti, con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli alla scadenza della Convenzione/Contratto, nello stato di perfetta efficienza.

#### **ART. 6**

##### **Riconsegna dell'impianto**

Il Concessionario di impegna a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine del periodo di validità della Convenzione/Contratto, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse ed a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse.

#### **ART. 7**

##### **Eventuali danni causati**

Il Concessionario di impegna a segnalare tempestivamente al Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio e I.T. ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.

**ART. 8**  
**Responsabilità**

Il Concessionario assume la piena responsabilità di tutti i danni che possano essere eventualmente arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura.

Il Concessionario dovrà altresì sollevare il Comune di San Vito (SU), quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità per i danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti. Resta a totale carico del Concessionario la responsabilità per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose anche di terzi. L'Amministrazione Comunale è in ogni caso esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non risponde, né nei confronti degli interessati, né di altri soggetti, così come previsto dall'art. 15 del succitato Regolamento.

**ART. 9**  
**Assicurazione**

E' fatto obbligo al Concessionario di contrarre, per tutta la durata della Convenzione/Contratto di specifica polizza assicurativa, per la copertura dei danni, alle strutture e alle persone, che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione delle manifestazioni, sia a favore dei propri associati che verso terzi presenti nel complesso sportivo, depositando al Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio, copia della polizza in questione.

Il massimale garantito dalla polizza suindicata non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 per danni alle strutture e impianti, cose ed animali, e non inferiore a € 500.000,00 per danni alle persone.

**ART. 11**  
**Spese di pulizia**

Il Concessionario dovrà assumere a proprio carico le spese per la pulizia dell'intera struttura sportiva e delle attrezzature.

**ART. 12**  
**Dirigente responsabile**

Il Concessionario dovrà assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Associazione Concessionaria.

**ART. 13**  
**Autorizzazioni**

Il Concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive, sia di quelle non sportive.

#### **ART. 14**

##### **Servizi accessori**

Il Concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietterie e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti.

#### **ART. 15**

##### **Divieto di concessione a terzi**

E' fatto obbligo del Concessionario di condurre la struttura sportiva comunale oggetto del presente Contratto/Concessione, esclusivamente per gli scopi indicati nel medesimo, e a non concedere a terzi, ad alcun modo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse.

#### **ART. 16**

##### **Modifiche**

Il Concessionario si impegna a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie all'impianto concesso senza il consenso scritto del Comune di San Vito (SU).

#### **ART. 17**

##### **Rispetto del Regolamento**

Il Concessionario è obbligato al rispetto integrale delle norme stabilite dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione e l'Uso degli Impianti Sportivi (*approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 24/06/2005*) e del Regolamento Comunale per la Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune (*approvazione definitiva: delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 08/10/2014*).

#### **ART. 18**

##### **Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C., il Contratto/Convenzione s'intende risolto di diritto, senza alcuna comunicazione o preavviso, qualora, trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla scadenza del pagamento del canone di locazione, il Concessionario non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali.

\*\*\*\*\*

Io Ufficiale rogante del Comune di San Vito, ricevo questo Atto da me compilato e scritto con sistemi elettronici di videoscrittura, da persona di mia fiducia su n. \_\_\_\_\_ fogli resi legali.

Di questo Atto ho dato lettura ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono senza riserve e condizioni alcune.

**IL CONCESSIONARIO**

(\_\_\_\_\_)

**IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE**

Il Responsabile del Servizio LL.PP. – Patrimonio e I.T.

*(Geom. Giovanni Luigi Lai)*

**L'UFFICIALE ROGANTE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*(Dr. \_\_\_\_\_)*